

ORIGINALE

- Imm. Eseguibile
- Iter Ordinario



Deliberazione n°

25

in data 30/07/2021

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2021

L'anno 2021, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dal decreto sindacale 7 del 21/4/2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Carmassi Dario	Sindaco	X	
2	Stamerra Sandro Marino	Consigliere	X	
3	Berti Domenico	Consigliere	X	
4	Baroni Samuele	Presidente	X	
5	Gozzi Marta	Consigliere		X
6	Pagni Beatrice	Consigliere		X
7	Santosuosso Alessia	Consigliere	X	
8	Ferretti Matteo	Consigliere	X	
9	Tangredi Elena	Consigliere	X	
10	Martelloni Alfredo	Consigliere	X	
11	Gabbani Gianni	Consigliere		X
12	Pagni Matilde	Consigliere	X	
13	Vincenti Gianluca	Consigliere	X	
			10	3

Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Priolo Segretario del Comune.

Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente, presente in sede, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, in presenza del sindaco Dario Carmassi, gli altri consiglieri intervengono collegati in videoconferenza. Il Presidente invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Niccoli Desirè e Vincenti Simone collegati in videoconferenza.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Il punto è stato trattato nell'intervento precedente dall'assessore Niccoli.

Interviene il consigliere Martelloni che evidenzia come non sia facile confrontare la tabella con le tabelle degli anni precedenti e chiede come sia possibile che di fronte ad un incremento dei costi del 0.6% non corrisponda un aumento delle tariffe per le utenze domestiche.

Risponde l'assessore Niccoli che chiarisce che è stato riequilibrato il rapporto tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e variabili per cui è possibile in qualche caso che vi siano categorie con lievissimi aumenti ma che di massima le tariffe sono rimaste invariate.

Il Sindaco aggiunge che il livello tariffario invariato è una grande conquista, frutto di un lavoro fatto di concerto con il gestore tenendo conto del nuovo sistema di calcolo del PEF; inoltre, evidenzia che è previsto un sistema di riduzioni Covid importante utilizzando le risorse messe a disposizione dallo Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU);
- la tassa sui rifiuti (TARI);
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) per l'annualità d'imposta 2017, vigente anche per la successiva annualità 2018;

COMUNE DI BIENTINA

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019 è stato modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, il predetto regolamento per la disciplina della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2020 è stato modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il predetto regolamento per la disciplina della TARI

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento TARI per l'anno 2021 deliberato dal Consiglio nella seduta odierna;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 avente ad oggetto "Preso d'atto del Piano Finanziario PEF 2021 della TARI";

Considerato che:

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

COMUNE DI BIENTINA

Visto l' art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d.Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 il quale stabilisce, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto altresì l'art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 che sposta ulteriormente al 31 luglio 2021 il suddetto termine temporale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2021 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020" alla cui dettagliata parte motiva rimandiamo per spiegare le agevolazioni determinate nell'anno 2020 da cui si originano quelle per l'annualità corrente;

Considerato che:

- in tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;
- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);
- il successivo comma 660 stabilisce invece che:
 - o Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;
 - o la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle "riduzioni tipiche", direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico definite tali poiché individuate dalla legge (riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato svolgimento del servizio, zone non servite).

Preso atto che le riduzioni che il Comune intende deliberare anche per l'anno corrente per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, non possono essere inquadrate tra le riduzioni tipiche, in quanto, se

è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie;

Considerato che:

- la copertura delle suddette agevolazioni con risorse a carico della tariffa attraverso una riduzione dei coefficienti KD delle categorie di utenze da agevolare, determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica.
- addossare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche la cui attività non è stata sospesa durante la fase emergenziale, il costo delle agevolazioni da riconoscere alle attività sospese in assenza di variazioni dei costi o in presenza di riduzioni delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzione dei costi, rischierebbe di contravvenire al principio comunitario "chi inquina paga", perché il costo delle riduzioni sarebbe automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni e in misura significativamente più marcata dei casi di perequazione tariffaria a sostegno di fasce di utenza deboli.

Ritenuto pertanto che le riduzioni suddette, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19 possono essere finanziate con risorse a disposizione del bilancio comunale;

Considerato che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadino le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione, legate all'emergenza sanitaria da COVID-19 siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, si

COMUNE DI BIENTINA

ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Preso atto che:

- l'Ente dispone di una quota di avanzo vincolato da destinare alla riduzione della TARI per l'anno 2021 pari ad euro 188.196,80, derivante dai trasferimenti statali fondo funzioni fondamentali avvenuti nell'anno 2020 e non impegnati in tale annualità
- ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cosiddetto D.L. Sostegni Bis) sono state altresì assegnate a tutti i comuni, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, risorse finalizzate alla concessione di riduzioni della TARI in favore delle predette categorie
- le risorse assegnate al Comune di Bientina ai sensi del sopracitato art. 6 DL 73/2021 sono pari, stante la stima effettuata da IFEL, ad euro 197.428,00

Preso atto delle risorse finanziarie stanziare, anche grazie ai sopracitati trasferimenti, nel bilancio dell'Ente ed in particolare:

cap. 400/04 agevolazione TARI da regolamento i € 62813,80

cap. 400005 Agevolazioni finanziate con trasferimenti statali € 192.584,00

cap.400/06 Agevolazioni finanziate con Fondo Funzioni fondamentali (TARI) € 165.227.00

Ritenuto di poter coprire con le sopracitate risorse stanziare a bilancio, stante le stime elaborate al riguardo dal nostro concessionario ABACO spa, le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie TARI per l'anno 2021:

- Riduzioni indicate e disciplinate all'interno del Regolamento TARI vigente così come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna (a quelle previgenti si sono aggiunte, tra le altre, la riduzione per i conferimenti al centro di raccolta, quelle destinate alle Imprese Socialmente Responsabili ect)
- Riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita per l'anno 2020 nel 40%.:
 - nucleo familiare con dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 8.265 euro;
 - nucleo familiare con più di 3 figli a carico e dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 20.000 euro;

COMUNE DI BIENTINA

- Agevolazione pari al 50% della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare, soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 con ISEE pari o inferiore a 30.000€;
- Agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari, i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni (Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, badanti e simili) nelle seguenti misure:
 - a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
 - b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
 - c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;

Considerato opportuno concedere un differimento del termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazioni/riduzioni/esenzioni 2021 al 30.09.2021 in relazione alle difficoltà concernenti l'ottenimento delle attestazioni ISEE per il perdurare della pandemia nonché stante i termini posticipati della bollettazione per l'anno 2021;

Ritenuto altresì sempre a valere sulle risorse stanziare nel bilancio comunale e sopra dettagliatamente richiamate di concedere specifici sostegni a utenze domestiche e non domestiche, oltre quelli sopracitati, al fine di sostenerle in seguito alle conseguenze che le stesse hanno subito a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19;

Ritenuto in particolare di utilizzare le risorse di cui all'art. 6 del DL 73/2021 pari ad euro 197.428,00 per le sole utenze non domestiche, nel rispetto di quanto disposto dalla stessa norma e di utilizzare invece le risorse dell'avanzo vincolato da trasferimenti funzioni fondamentali 2020 pari ad euro 188.196,80 a favore delle utenze domestiche;

Ritenuto quindi, nel rispetto delle suddette indicazioni e stante le simulazioni effettuate dal nostro concessionario ABACO S.p.A., di stabilire le seguenti riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche:

UTENZE NON DOMESTICHE	Percentuale RidCovid
Alberghi con ristorante CAT. 7	40,00%
Alberghi senza ristorante CAT. 8	40,00%
Attività artigianali di produzione beni CAT. 21	30,00%
Attività artigianali tipo botteghe: fale CAT. 18	30,00%
Attività artigianali tipo botteghe: parr CAT. 17	30,00%

COMUNE DI BIENTINA

Attività industriali con capannoni di pr CAT. 20	15,00%
Autorimesse e magazzini senza alcuna ven CAT.3	30,00%
Banche, istituti di credito e studi professionali CAT. 12.	30,00%
Bar, caffè, pasticceria CAT. 24	40,00%
Campeggi, distributori carburanti, impia CAT. 4	25,00%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto CAT. 19	25,00%
Case di cura e riposo CAT. 9	5,00%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen CAT. 14	25,00%
Esposizioni, autosaloni CAT. 6	30,00%
Mense, Hamburgerie, Birrerie CAT. 23	40,00%
Musei, biblioteche, scuole, associazioni CAT. 1	25,00%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria CAT. 13	35,00%
Negozi particolari quali filatelia, tend CAT. 15	35,00%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta CAT. 27	30,00%
Plurilicenze Alimentari e/o miste CAT. 26	10,00%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie CAT. 22	40,00%
Supermercato, pane e pasta, macelleria CAT. 25	25,00%
Uffici e agenzie CAT. 11.	25,00%

Ritenuto che, relativamente alle utenze non domestiche, si intendono escluse dalla sopracitata agevolazione:

- per quanto riguarda la cat. 25, le strutture oltre i 1000 mq di superficie di vendita
- per quanto riguarda la cat. 12, le banche e gli istituti di credito

Ritenuto altresì di determinare una riduzione della tariffa variabile per le utenze domestiche pari al 30%;

Ricordato che relativamente al cumulo di riduzioni e agevolazioni si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 18 del Regolamento TARI vigente, ovvero che nel caso si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni opera solo la riduzione o agevolazione maggiore;

Considerato che il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze non domestiche riprende ed estende le valutazioni effettuate dall'Ente circa le agevolazioni concesse sul fronte della TARI già nell'anno 2020;

Visto l'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le tariffe TARI 2020, e i coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd, anno 2020, entrambi fissati (tariffe e coefficienti);

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 5 successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Dato atto che, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto;

Ritenuto altresì di prevedere, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, per l'anno corrente una diversa rateizzazione del pagamento della TARI rispetto a quanto indicato nell'art. 20 del vigente Regolamento TARI ed in particolare di prevedere per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento, stabilendo nel 50% della TARI calcolata con le tariffe 2020 l'entità delle due rate di acconto:

- 1^ rata acconto – 30 settembre 2021;

COMUNE DI BIENTINA

- 2^a rata acconto – 31 ottobre 2021;
- 3^a rata saldo – 30 dicembre 2021;
- 4^a rata a saldo – 31 gennaio 2022;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) contrari (Martelloni e Pagni M.) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale eseguito dal Segretario Comunale e proclamati dal Presidente della seduta,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato,

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2021 e relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come evidenziato nell'allegato A alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2021, utenze non domestiche, saranno applicate le riduzioni della parte variabile della tariffa in questi termini:

UTENZE NON DOMESTICHE	Percentuale RidCovid
Alberghi con ristorante CAT. 7	40,00%
Alberghi senza ristorante CAT. 8	40,00%
Attività artigianali di produzione beni CAT. 21	30,00%
Attività artigianali tipo botteghe: fale CAT. 18	30,00%
Attività artigianali tipo botteghe: parr CAT. 17	30,00%
Attività industriali con capannoni di pr CAT. 20	15,00%
Autorimesse e magazzini senza alcuna ven CAT.3	30,00%
Banche, istituti di credito e studi professionali CAT. 12.	30,00%
Bar, caffè, pasticceria CAT. 24	40,00%
Campeggi, distributori carburanti, impia CAT. 4	25,00%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto CAT. 19	25,00%
Case di cura e riposo CAT. 9	5,00%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen CAT. 14	25,00%
Esposizioni, autosaloni CAT. 6	30,00%

COMUNE DI BIENTINA

Mense, Hamburgerie, Birrerie CAT. 23	40,00%
Musei, biblioteche, scuole, associazioni CAT. 1	25,00%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria CAT. 13	35,00%
Negozi particolari quali filatelia, tend CAT. 15	35,00%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta CAT. 27	30,00%
Plurilicenze Alimentari e/o miste CAT. 26	10,00%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie CAT. 22	40,00%
Supermercato, pane e pasta, macelleria CAT. 25	25,00%
Uffici e agenzie CAT. 11.	25,00%

Stabilendo al contempo che sono escluse da tale agevolazione:

- per quanto riguarda la cat. 25, le strutture oltre i 1000 mq di superficie di vendita
- per quanto riguarda la cat. 12, le banche e gli istituti di credito

3) Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2021, utenze domestiche, sarà applicata la riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30%;

4) Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2021, utenze domestiche, saranno concesse le seguenti agevolazioni:

- Riduzioni indicate e disciplinate all'interno del Regolamento TARI vigente così come modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna (a quelle previgenti si sono aggiunte, tra le altre, la riduzione per i conferimenti al centro di raccolta, quelle destinate alle Imprese Socialmente Responsabili ect)
- Riduzione della tariffa (parte fissa e variabile) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita per l'anno 2020 nel 40%.:
 - nucleo familiare con dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 8.265 euro;
 - nucleo familiare con più di 3 figli a carico e dichiarazione ISEE valida per l'anno in corso non superiore a 20.000 euro;
- Agevolazione pari al 50% della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare, soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 con ISEE pari o inferiore a 30.000€;
- Agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le

utenze domestiche costituite da nuclei familiari, i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni (Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, badanti e simili) nelle seguenti misure:

- a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
- b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00;

5) Di dare atto che le sopracitate agevolazioni trovano la relativa copertura sui seguenti capitoli di bilancio

6) Di concedere un differimento del termine ultimo per la presentazione delle richieste di agevolazioni/riduzioni/esenzioni 2021 di cui ai punti 4) al 30.09.2021 in relazione alle difficoltà concernenti l'ottenimento delle attestazioni ISEE per il perdurare della pandemia nonché stante i termini posticipati della bollettazione per l'anno 2021;

7) Di prevedere, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, per l'anno corrente, una diversa rateizzazione del pagamento della TARI rispetto a quanto indicato nell'art. 20 del vigente Regolamento TARI ed in particolare di prevedere le seguenti scadenze di pagamento, stabilendo nel 50% della TARI calcolata con le tariffe 2020 l'entità delle 2 rate di acconto:

- 1^ rata acconto – 30 settembre 2021;
- 2^ rata acconto – 31 ottobre 2021;
- 3^ rata saldo – 30 dicembre 2021;
- 4^rata a saldo – 31 gennaio 2022;

8) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pisa pari al 5,00%.

11) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica.

COMUNE DI BIENTINA

13) Di dare atto che al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono allegati i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

Servizio A03_Area Economico Finanziaria\\S0301_Servizio Ragioneria ed Economato

Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale ad oggetto:

« APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 »

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile

Simona Leonardi

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Leonardi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

IL PRESIDENTE
Baroni Samuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Priolo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on line il _____ ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bientina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Priolo

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Priolo

ATTESTA

3) che l'atto è divenuto esecutivo in data _____ a seguito di votazione dell'immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Priolo
